

*L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Alessandria*  
*L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Asti*  
*L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Biella*  
*L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cuneo*  
*L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Novara*  
*L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino*  
*L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Verbano Cusio Ossola*  
*L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Vercelli*  
*L'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta*

## ACCORDO

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Alessandria  
L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Asti  
L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Biella  
L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cuneo  
L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Novara  
L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino  
L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Verbano Cusio Ossola  
L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Vercelli  
L'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta

e

la Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche e Economico-Sociali dell'Università degli Studi di Torino (di seguito "**Scuola**"), a cui afferiscono, tra gli altri, i Dipartimenti di Giurisprudenza e di Culture Politica e Società, in persona del Direttore della Scuola, prof. ssa Franca Roncarolo

visti

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "*Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro*";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "*La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei*

*mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";*

- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *"Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti"*.

#### Considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013 che consente lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria (c.d. tirocinio anticipato);
- che i percorsi formativi di alcuni corsi di Laurea di I livello Triennali, Magistrali e a ciclo unico attivati presso i Dipartimenti di Giurisprudenza e di Culture Politica e Società afferenti alla Scuola rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

le parti convengono quanto segue:

#### **Art. 1 - Finalità dell'accordo**

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella gestione di percorsi universitari che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzino i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di Consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante i relativi

corsi di studio caratterizzanti;

- regolamentare lo svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante (c.d. tirocinio anticipato).

### **Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio**

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio (c.d. tirocinio anticipato), valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, la Scuola, attraverso i Dipartimenti di Giurisprudenza e di Culture Politica e Società, favorirà l'attivazione del predetto periodo di tirocinio anticipato nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
  - L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione: corsi di laurea in Scienze dell'amministrazione e consulenza del lavoro e in Scienze dell'amministrazione *online*.
  - L-14 - Scienze dei servizi giuridici: corsi di laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni e in Scienze del diritto italiano ed europeo (Cuneo).
  - LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza: corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza.
- b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
  - LM-63 - Scienze delle Pubbliche Amministrazioni: corso di laurea in Scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private.

### **Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea**

La Scuola, attraverso i Dipartimenti di Giurisprudenza e di Culture Politica e Società e i Corsi di laurea indicati nel precedente art. 2, si impegna a garantire l'acquisizione da parte degli studenti interessati dei seguenti crediti formativi in ciascuna delle Aree indicate (che verrà certificata dai competenti uffici della didattica di ciascun Dipartimento), anche fornendo agli studenti indicazioni sugli esami a scelta da inserire nel piano carriera al fine di accedere al tirocinio anticipato.

#### **18 CFU (complessivi nell'Area 12)**

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato  
IUS/04 – Diritto Commerciale  
IUS/07 – Diritto del Lavoro  
IUS/10 – Diritto Amministrativo  
IUS/12 – Diritto Tributario  
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

### **12 CFU (complessivi nell'Area 13)**

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica  
SECS-P/07 – Economia Aziendale  
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese  
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

### **Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale**

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali, tutti gli esami dei primi quattro anni per le lauree a ciclo unico e del 1° anno per le lauree magistrali, che hanno già sostenuto l'esame di diritto del lavoro e che hanno conseguito i CFU nell'area 12 e 13 come previsto nel precedente articolo, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore della Scuola o al referente della Scuola di cui al successivo art. 7 entro il 20 settembre o il 20 febbraio di ogni anno. Tali istanze saranno successivamente inoltrate ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro firmatari la convenzione anche a mezzo pec.

### **Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale contestualmente alla frequenza del corso di laurea**

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo e in regola con la formazione continua obbligatoria, fermo restando l'obbligo di svolgere l'intero periodo di pratica professionale necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, secondo la normativa vigente.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di

tirocinio di cui all'art. 1 resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante, che vi provvederà secondo il regolamento in vigore; a tal fine la Scuola si impegna a comunicare preventivamente agli Ordini Provinciali l'elenco degli studenti ammessi al tirocinio anticipato presso gli studi professionali, anche a mezzo pec (almeno 5 giorni prima dell'avvio dei tirocini anticipati).

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dalla Scuola e dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Culture Politica e Società determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi universitari per lo svolgimento dell'attività di tirocinio anticipato sarà di competenza della Scuola attraverso i Dipartimenti e gli organi dei rispettivi Corsi di laurea, secondo le regole vigenti.

#### **Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili**

Due volte l'anno, entro il 20 giugno ed il 20 novembre, i referenti per gli Ordini dei Consulenti si impegnano a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e a procedere ad effettuarne comunicazione al referente della Scuola.

La Scuola e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro firmatari della convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, fissano due incontri annuali, il 30 settembre e il 28 febbraio, al fine di ammettere gli studenti interessati al tirocinio negli studi professionali resisi disponibili e di definire eventuali procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

#### **Art. 7 – Referenti organizzativi**

La Scuola e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro firmatari nominano ciascuno uno o più referenti organizzativi per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, destinano gli studenti selezionati agli studi professionali resisi disponibili a ospitare gli studenti ammessi al tirocinio anticipato.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

#### **Art. 8 – Collaborazione didattica**

Gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro si impegnano a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

La Scuola si impegna ad informare gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Culture Politica e Società afferenti alla Scuola riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio anticipato a cura dei Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale, nel corso dei quali dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale a cura dei Consulenti del lavoro.

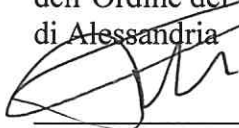
#### **Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti**

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 D.M. 20/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

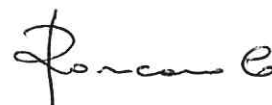
Il tirocinante/studente, ammesso al tirocinio anticipato presso lo studio di un Consulente del Lavoro, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Il tirocinante/studente che ha portato a compimento il periodo di tirocinio anticipato deve obbligatoriamente riprendere lo svolgimento della pratica professionale entro il termine massimo di 9 mesi dalla fine del tirocinio anticipato, previo conseguimento della laurea, pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio svolto agli effetti dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Il Presidente del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Alessandria



Il Direttore della Scuola




Il Presidente del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Asti



---

Il Presidente del Consiglio Regionale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Biella



---

Il Presidente del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Cuneo



---

Il Presidente del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Novara



---

Il Presidente del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Torino



---

Il Presidente del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Verbano Cusio Ossola



---



Il Presidente del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di VerCELLI

Il Presidente del Consiglio Regionale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
della Valle d'Aosta